

R.G.V.G. 1810 /2021
(Sovraindebitamento)



IL Tribunale Ordinario di Foggia

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice delegato

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE DE L PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12
LEGGE n. 3/2012**

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ad istanza di [REDACTED]
[REDACTED]

letto il piano del consumatore, visti gli atti del procedimento ;

rilevato che la provvista del piano riviene dal reddito del ricorrente, il quale attualmente svolge il lavoro dipendente, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di [REDACTED]
[REDACTED], con un reddito netto mensile di circa [REDACTED]

che il piano prevede le seguenti condizioni:

- pagamento delle spese di procedura in misura del 100% durante l'anno successivo all'omologazione;
- pagamento del creditore privilegiato [REDACTED] riscossione in misura del 50% del credito, giusta attestazione ex art. 7.co1 L. 3/12, in 12 rate mensili alle scadenze previste nel piano, a partire dal primo anno successivo all'omologazione, giusta l'art. 8,co. 4 L. cit.
- pagamento del creditore chirografario finanziario [REDACTED] in misura del 50% del credito in conto capitale, in 50 rate mensili alle scadenze previste nel piano, a partire dal primo anno successivo all'omologazione;

-pagamento del creditore chirografario finanziario [REDACTED] in misura del 50% del credito per onorari di avvocato nel procedimento monitorio R.G. 6558/19, in 12 rate mensili alle scadenze previste nel piano, a partire dal primo anno successivo all'omologazione;

-pagamento del creditore chirografario finanziario [REDACTED] in misura del 50% del credito in conto capitale (al netto dei pagamenti eseguiti in costanza di procedura), in 12 rate mensili alle scadenze previste nel piano, a partire dal primo anno successivo all'omologazione

ritenuta allo stato l'assenza di atti in frode ai creditori;

vista la relazione particolareggiata dell' O.C.C. e la sua attestazione di fattibilità;

ritenuto che la prognosi di fattibilità, al fine di una declaratoria negativa, attesa la funzione sociale dell'istituto, dev'essere improntata a criteri di assoluta probabilità sfavorevole secondo l' *id quod plerumque accidit*, anche perché la legge predispone i tempestivi mezzi di risoluzione in caso di inadempimento;

che allo stato può esprimersi una prognosi positiva, attesa la contenuta durata del piano e la costanza dei redditi percepiti dal ricorrente;

ritenuto in definitiva che nulla osti all'omologazione del piano del consumatore;

p.q.m.

Visto l'art. 12 Legge n. 3/12

OMOLOGA

Il piano proposto ai creditori di [REDACTED]

Dispone

che il competente O.C.C. vigili sull'esatto adempimento del piano del consumatore e comunichi ai creditori ogni irregolarità, mandando al medesimo per la pubblicazione del presente decreto sul sito informatico del Tribunale.

Così deciso in data 08/01/2022

Il Giudice delegato

Francesco Murgo